

n. 1705/2014 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA  
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA  
- PRIMA SEZIONE CIVILE -  
*Settore delle controversie di lavoro  
e di previdenza*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1705/2014 RG Lav. promossa da:

**DITTA INDIVIDUALE** , con l'avv. Menegotto

*ricorrente*

contro

**INPS** , con l'avv. Cavallari

*resistente*



Premesso che:

- il ricorrente chiede accertarsi l'illegittimità del verbale ispettivo di accertamento con il quale l'ente resistente ha escluso il carattere autonomo della prestazione da lui resa nei confronti di \_\_\_\_\_, e per l'effetto ha provveduto alla cancellazione della propria posizione dalla Gestione Speciale Artigiani; domanda conseguentemente che sia ordinato all'ente resistente di ricevere la contribuzione previdenziale versata nell'apposita gestione artigiani, ordinando l'Istituto il ripristino della relativa posizione contributiva. Con vittoria di spese di lite;
- l'ente resistente domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese di lite;

rilevato che:

- il verbale di accertamento oggetto di causa (doc. 1 ricorso) consegue ad un accertamento ispettivo effettuato dalla DTL di Vicenza presso la società \_\_\_\_\_ ;
- l'Istituto resistente allega che nel corso dell'ispezione effettuata dalla DTL (doc. 2 memoria) sono emersi chiari indici della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra \_\_\_\_\_ e il ricorrente, formalmente affidatario dell'appalto del servizio di trasporto quale "padroncino";
- secondo Inps, in particolare, la subordinazione in particolare emerge dalla considerazione dei seguenti elementi: a) il possesso da parte dei padroncini-appaltatori di un automezzo con il logo \_\_\_\_\_; b) il possesso da parte dei padroncini-appaltatori di una divisa, indossata durante il servizio di trasporto per la società appaltante, fornita dalla stessa e recante il logo \_\_\_\_\_; c) il possesso di apparecchiature informatiche (lettore) fornito da \_\_\_\_\_; d) la necessaria osservanza da parte dei padroncini-appaltatori delle istruzioni fissate dall'appaltante relative al ritiro, alla consegna e alla documentazione dell'attività svolta, nonché il rispetto degli "standard qualitativi" predisposti dalla società appaltante (doc. 4 memoria); e) l'osservanza di un orario di lavoro (pagg. 2 e 3 memoria); f) la copertura assicurativa dei mezzi operata direttamente da \_\_\_\_\_; g) la predeterminazione sulla



- base di tariffe dell'obbligazione pecuniaria della società appaltante nei confronti del padroncino; h) l'imposizione di tempi di lavoro, l'assegnazione delle zone e la distribuzione dei viaggi operate dal capoturno ;
- dalla considerazione di tali elementi Inps esclude che il ricorrente abbia assunto veri rischi economici (punto 4 memoria), e a conferma della propria tesi allega inoltre la circostanza dell'assenza di autisti dipendenti nell'organico di (punto 5 memoria);
  - ai sensi dell'articolo 1678 del codice civile “col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro”;
  - il presente procedimento ha pertanto ad oggetto l'autonomia organizzativa del ricorrente nello svolgimento dell'attività di trasferimento di cose da e verso la società appaltante;
  - secondo la giurisprudenza consolidata in materia il *proprium* della subordinazione è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecatesi in ordini specifici ed in una vigilanza e un controllo assiduo delle prestazioni lavorative (v. Cass. n. 19231 del 2006; Cass. n. 5464 del 1998);
  - la giurisprudenza è poi concorde nel ritenere che qualora l'eterodirezione della prestazione lavorativa non sia agevolmente apprezzabile, la subordinazione può emergere da elementi complementari e sussidiari, definiti "indici sintomatici ". Essi vengono ravvisati nell'assenza di rischio d'impresa, nella continuità esecutiva della prestazione, nell'obbligo di osservare un orario di lavoro, nella cadenza e nella forma della retribuzione, nell'utilizzazione di strumenti di lavoro appartenenti al datore di lavoro, nello svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (v. Cass. n. 5645 del 2009; n. 21028 del 2006; n. 4171 del 2006; 20669 del 2004);
  - tuttavia, il rilievo sintomatico dei suddetti elementi può considerarsi valido in quanto essi siano sussistenti tutti o in buona misura, non potendo rilevare autonomamente uno solo o alcuni di essi. Il giudizio del Giudice di merito deve estrinsecarsi in una valutazione globale, tale per cui gli indici sintomatici della



- subordinazione devono essere diretti in modo grave, preciso e concordante a rivelare la sussistenza della subordinazione medesima (v. Cass. n. 8187 del 1999; n. 5645 del 2009; n. 224 del 2001; n. 14414 del 2000; n. 2970 del 2001);
- ebbene, nel caso di specie da un lato è pacifico che il ricorrente sia stato dotato di divisa, logo e strumenti informatici da parte di [redacted] così come è documentale la stipulazione tra le parti di un contratto il cui “manuale operativo” appare molto dettagliato nella descrizione degli adempimenti posti a carico del trasportatore (doc. 6 Inps);
  - dall’altro lato, però, è documentale che il furgone, strumento principale ed essenziale per lo svolgimento dell’attività, sia di proprietà del ricorrente, che quest’ultimo lavori anche per altri clienti/committenti (doc. 13 ricorrente) e che le spese di assicurazione per le responsabilità e i rischi connessi all’attività sono poste a carico dello stesso, che pur si avvale di prezzi agevolati grazie ad [redacted] (allegato IV, doc. 4 Inps). È inoltre pacifico e comunque documentato che le spese di gestione e manutenzione del mezzo siano poste a carico del ricorrente;
  - dalle stesse dichiarazioni raccolte dagli ispettori e allegate da Inps a sostegno delle proprie pretese (doc. 7 Inps) non emerge poi la necessità per il ricorrente di osservare un orario di lavoro;
  - il richiamo a “sanzioni”, che sottintende quello all’esercizio di un potere disciplinare in capo ad [redacted] è inoltre improprio, considerato che è invece documentale la pattuizione tra le parti del contratto di penali collegate all’inadempimento, del tutto compatibili con la natura autonoma del rapporto (allegato al contratto sub doc. 4 di Inps);
  - alla luce del quadro sin qui delineato va quindi concluso che non emergono elementi concordanti che inducano a ritenere provata l’eterodirezione da parte di [redacted], né la presenza di indici sintomatici idonei all’accertamento della subordinazione a dispetto del dato formale risultante dal contratto stipulato dal ricorrente con [redacted] e del fatto che a seguito dell’ispezione il ricorrente, lungi dal richiedere in giudizio l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con [redacted], ha chiesto



l'accertamento dell'illegittimità della propria cancellazione dalla Gestione Speciale Artigiani;

- va infine precisato che il capitolo n. 10 di cui alla memoria Inps, effettivamente mirato alla prova degli indici della subordinazione, risulta irrilevante dal momento che, premesso quanto già si è detto in relazione ad orari e sanzioni, considerata la tipologia di attività il fatto che le parti concordassero i giorni di riposo, senza che sia fatto alcun riferimento ad autorizzazioni da parte di , così come la necessità che il ricorrente avvertisse la controparte in caso di impossibilità a presentarsi, non indicano altro che la presenza di un coordinamento tra le parti del rapporto, funzionale al suo svolgimento e non sintomatico di una diversa qualificazione dello stesso;
- la domanda va quindi accolta, seppur nei limiti dei poteri del giudice rispetto agli atti e ai provvedimenti dell'ente previdenziale. Considerato che le conclusioni di cui al ricorso sottendono una domanda di accertamento negativo della subordinazione, è in questi termini che il ricorso va accolto;
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:

- accerta l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente ed ;
- condanna parte resistente alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 4500,00 oltre spese generali, iva e cpa.

Vicenza, 13/06/2017.

Il Giudice  
dott.ssa Giulia Beltrame



